

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4635

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori ELIA, GIARETTA, VERALDI e
CASTELLANI Pierluigi**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MAGGIO 2000

—————

**Nuova disciplina del rinnovo anticipato dei consigli comunali
e provinciali**

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 2 della legge 7 giugno 1991 n.182, come sostituito dall'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 30 aprile 1999, n. 120, prevede che, in caso di rinnovo dei consigli comunali e provinciali per motivi diversi dalla scadenza del mandato, le elezioni si svolgano tra il 15 aprile e il 15 giugno se le condizioni che hanno reso necessario il rinnovo si sono verificate entro il 24 febbraio, ovvero - se le condizioni si sono verificate oltre tale data - tra il 15 aprile e il 15 giugno dell'anno successivo.

L'innovazione predetta fu ispirata dalla esigenza di raggruppare in un unico *election day* di primavera le consultazioni amministrative, evitando l'accavallarsi e il susseguirsi di elezioni, senza soluzione di continuità, in tutti i periodi dell'anno.

Senonché l'esperienza ha dimostrato - specie in occasione del recente rinnovo dei consigli regionali, con l'elezione in tali consessi di molti sindaci anche di città importanti e con la loro conseguente decadenza

con l'automatico scioglimento del consiglio locale - che procrastinare per molti mesi, e addirittura, per oltre un anno l'elezione del nuovo consiglio comunale o provinciale, appare in contrasto con il principio democratico, il quale impone di chiamare alle urne il più rapidamente possibile i cittadini in caso di scioglimento anticipato, per qualsiasi motivo, dell'organo locale rappresentativo. È lo stesso sistema dell'elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia ad imporre - per l'assoluta, decisiva rilevanza che tali organi assumono nella vita delle autonomie locali - che, nel caso in cui i loro titolari vengano meno anticipatamente, siano sollecitamente ricostituiti.

È questa la *ratio* che sta alla base del presente disegno di legge il quale prevede - in un solo articolo - che le elezioni dei consigli comunali e provinciali che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, si svolgano a seconda dei casi, tra il 15 aprile e il 15 giugno, ovvero tra il 15 novembre e il 15 dicembre.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - *1.* Le elezioni dei consigli comunali e provinciali che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato si svolgono nella stessa giornata domenicale di cui all'articolo 1 se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il 24 febbraio, ovvero in un turno straordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 novembre ed il 15 dicembre se le condizioni si sono verificate entro il 26 settembre».

2. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2000.

